



Comune di Russi

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONI DI CONTRIBUTI, PATROCINI
E COLLABORAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 27/11/2007

INDICE

Art. 1	Oggetto	pag. 3
Art. 2	Finalità	pag. 3
Art. 3	Natura e tipologia di contributi e di altre utilità economiche	pag. 3
Art. 4	Ambiti di intervento	pag. 4
Art. 5	Destinatari dei benefici	pag. 5
Art. 6	Criteri di valutazione	pag. 5
Art. 7	Programmazione	pag. 5
Art. 8	Misura dei contributi (sostegno economico diretto)	pag. 6
Art. 9	Misura dei benefici (sostegno economico indiretto)	pag. 6
Art. 10	Presentazione delle domande e pubblicità	pag. 6
Art. 11	Formulazione delle domande	pag. 6
Art. 12	Piano annuale dei contributi	pag. 7
Art. 13	Formalizzazione della concessione di contributo o altre utilità economiche	pag. 7
Art. 14	Erogazione dei contributi	pag. 7
Art. 15	Rendiconto	pag. 8
Art. 16	Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti della disciplina del presente regolamento	pag. 8
Art. 17	Contributi straordinari	pag. 8
Art. 18	Patrocinio	pag. 9
Art. 19	Disposizioni generali di rinvio e finali	pag. 10
Alleg. 1	Aree di intervento e tipologia di attività per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Russi	pag. 11

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di forme di sostegno economico a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni istituzionali del Comune.

Le disposizioni del presente regolamento attuano altresì quanto previsto dall'art. 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e dall'art. 7 c. 1 della legge 5 marzo 2003 n. 131 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo di funzioni deputate al Comune.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono conformi a quanto previsto dall'art. 7 "Forme associative e albo comunale" dello Statuto del Comune di Russi e a quanto previsto dal Regolamento Comunale degli Istituti di Partecipazione Popolare.

Art. 2 – FINALITA'

Il Comune concede contributi con le modalità ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse in adesione allo Statuto Comunale, agli Indirizzi di Governo, alla Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione del Comune di Russi.

Art. 3 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

Per contributi o altre utilità economiche si intendono sia le erogazioni in denaro che le altre concessioni che concretizzino vantaggi economici di agevolazione o di privilegio elargite a soggetti terzi che non assumono nei riguardi del Comune alcun obbligo di controprestazione.

Rientra nel concetto di contributo e di utilità economica altresì la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Si elencano di seguito, a solo titolo esemplificativo, le più consuete forme di contributi ed utilità economiche:

1. Forme di sostegno economico diretto:

- 1.1) Contributi per il sostegno dell'attività istituzionale dell'Associazione, riconosciuta come attività di interesse generale nei diversi ambiti di intervento definiti con il presente regolamento;
- 1.2) Contributi finalizzati per il sostegno di particolari e specifici progetti non ricompresi nel programma di attività istituzionale dell'Associazione, per i quali il Comune, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico, si accolla un onere a parziale copertura del costo complessivo.

2. Benefici derivanti da speciali agevolazioni:

- 2.1) Benefici derivanti dalla messa a disposizione, a condizioni agevolate o gratuitamente, di beni di proprietà comunale;
- 2.2) Benefici derivanti dalla messa a disposizione, a condizioni agevolate o gratuitamente, di strumentazioni ed attrezzature di proprietà comunale.

3. Benefici derivanti da collaborazioni organizzative:

- 3.1) Benefici derivanti da predisposizione, stampa, spedizione e diffusione di materiale promozionale dei progetti;
- 3.2) Benefici derivanti dalla collaborazione per l'apprestamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei progetti;
- 3.3) Benefici derivanti dalla messa a disposizione di servizi di sostegno al progetto (attività di custodia, pulizia, assistenza tecnica, ecc.);
- 3.4) Benefici derivanti dalla concessione di patrocinio.

Ulteriori e diverse forme di sostegno non previste nel presente articolo dovranno essere espressamente evidenziate nelle richieste e nelle concessioni di contributo e citate nel Piano Annuale dei Contributi.

Art. 4 – AMBITI DI INTERVENTO

Nel rispetto dell'attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, vengono individuati i seguenti ambiti di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il sostegno del Comune:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva, ricreativa e del tempo libero;
- d) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;

- e) attività rivolte alla tutela sociale, della salute e del benessere psicofisico;
- f) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- g) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.

ART. 5 – DESTINATARI DEI BENEFICI

La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:

- a) enti pubblici;
- b) enti privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, comitati, con o senza personalità giuridica;
- c) persone fisiche.

I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 07/04/2000 n. 118.

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE

I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati ai vari progetti e/o alle attività istituzionali, sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispondenza sia con le finalità di pubblico interesse indicate nel precedente art. 2, sia con le finalità istituzionali del richiedente;
- b) rilevanza territoriale e cioè l'importanza del progetto e/o dell'attività istituzionale in relazione al territorio che viene interessato;
- c) rilevanza in considerazione del numero delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione di valori di specifica importanza per la comunità locale;
- d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
- e) continuità pluriennale di intervento nel settore di interesse;
- f) capacità di interazione e coinvolgimento tra più soggetti promotori.

L'indicazione dei suddetti criteri deve risultare nella motivazione di concessione del contributo da inserire nel piano di cui al successivo art. 11.

ART. 7 – PROGRAMMAZIONE

Il Comune definisce annualmente, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione, l'importo massimo complessivo dei contributi e degli altri benefici economici da corrispondere.

Entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, verrà redatto, entro i limiti dello stanziamento assegnato, il Piano Annuale dei Contributi.

ART. 8 – MISURA DEI CONTRIBUTI (SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO)

I contributi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa per l'attività e/o i progetti riconosciuti ammissibili.

ART. 9 – MISURA DEI BENEFICI (SOSTEGNO ECONOMICO INDIRETTO)

La concessione dei benefici di cui all'art. 3 punti 2 e 3, costituirà elemento imprescindibile di valutazione ai fini della quantificazione del sostegno economico diretto di cui al precedente articolo 8.

ART. 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICITA'

Dal 1° al 30° novembre di ciascun anno verrà pubblicato, all'Albo Pretorio e sul sito internet, a cura del Comune di Russi, il Bando per l'assegnazione di contributi e benefici economici per l'anno successivo. Il Bando resterà affisso all'Albo Pretorio fino al 30 novembre. Entro tale termine I soggetti di cui al precedente art. 5 che intendono accedere ai contributi e agli altri benefici di cui al presente regolamento, devono presentare domanda.

ART. 11 – FORMULAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande finalizzate all'ottenimento di contributi o di altri benefici dovranno essere redatte in conformità allo schema allegato al bando annuale.

Le domande, debitamente sottoscritte dal rappresentante legale, dovranno essere corredate da:

- a) programma delle attività e/o progetti;
- b) relazione dettagliata contenente tutte le informazioni utili per una completa valutazione delle attività e/o progetti;
- c) preventivo analitico delle spese ed indicazione delle entrate previste e degli eventuali ricavi per la copertura dei costi;
- d) copia dell'atto costitutivo o statuto del soggetto richiedente, qualora non si tratti di persona fisica e quant'altro necessario per l'identificazione del soggetto medesimo;
- e) elenco degli specifici benefici richiesti in ordine alla messa in disposizione di beni e/o servizi di proprietà comunale;
- f) eventuale richiesta di patrocinio;

g) eventuali altri atti e documenti ritenuti utili.

Il Comune si riserva di accertare, ai sensi di legge, la veridicità delle notizie fornite e delle dichiarazioni rese e procederà alla revoca del contributo e/o beneficio, se concesso, nelle ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non conformi al presente regolamento.

ART. 12 – PIANO ANNUALE DEI CONTRIBUTI

Le richieste di contributo vengono istruite, entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione, dai servizi competenti che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità.

Entro i successivi 30 giorni le richieste, corredate dalla relativa istruttoria, vengono esaminate dalla competente commissione consiliare che formula alla Giunta Comunale una proposta motivata di Piano Annuale dei Contributi, entro i limiti dei fondi stanziati per tale tipologia di spesa.

La Giunta Comunale approva il Piano Annuale dei Contributi.

ART. 13 - FORMALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

L'Amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico diretto e/o indiretto ai soggetti interessati con specifico provvedimento del Responsabile del Settore competente nel quale sono individuati:

- a) il soggetto destinatario;
- b) l'ammontare del sostegno economico diretto e/o indiretto;
- c) l'attività e/o il progetto per i quali è previsto il sostegno economico.

ART. 14 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal Responsabile del Settore competente sulla base:

- a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o progetto svolti, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
- b) della relazione illustrativa sull'andamento e sui risultati raggiunti, nei casi di contributi concessi per attività istituzionali ordinarie.

Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo dal Comune per la medesima attività o progetto.

Il Responsabile del Settore competente, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, può effettuare erogazioni in acconto, nel limite massimo del 50% del contributo concesso, in caso di contributi di importo superiore a Euro 2.000,00, e che non attengano ad attività ordinaria.

ART. 15 – RENDICONTO

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 14, comma 1, lett. a) entro il primo trimestre dell'anno successivo in caso di contributo erogato per attività ordinaria, ed entro 3 mesi dalla data di avvenuta realizzazione del progetto in caso di contributo erogato per realizzazione di progetto .

In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del contributo e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

ART. 16 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITA' NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune, della Provincia o provvedimenti del Consiglio Comunale;
- b) ai contributi di natura socio - assistenziale;
- c) a fronte di attività, iniziative, manifestazioni, eventi e servizi promossi e/o organizzati dal Comune di Russi e nei casi in cui il Comune stesso richieda specifiche collaborazioni. In tale ipotesi verrà redatto apposito accordo o disciplinare per definire le rispettive aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

ART. 17 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

Potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi non compresi nel Piano di cui all'art. 12, per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti negli ambiti di intervento di cui all'art. 4 e rispondenti ai criteri di cui all'art. 6.

Tali attività dovranno essere oggetto di apposito e specifico finanziamento in quanto, proprio in relazione alla loro straordinarietà, non previste fra le attività finanziabili con le

risorse assegnate al competente Settore in sede di adozione del Bilancio di Previsione dal Piano Esecutivo di Gestione Annuale.

Ogni attività o iniziativa che rivesta i caratteri della straordinarietà, in relazione alla disciplina contenuta nel presente regolamento, verrà esaminata dalla Giunta Comunale che provvederà a decidere se ed in che misura sostenerla. I contributi sono comunque concessi nella misura massima del 50% della spesa per l'attività e/o i progetti riconosciuti ammissibili. L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 50% del totale stanziato per i contributi ordinari quale risulta dal piano dei contributi di cui al precedente art. 12.

In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande oltre che degli elementi indicati ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 11, di una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa iniziativa.

Alla concessione di contributi straordinari di cui al presente articolo dovrà provvedere la Giunta Comunale previa acquisizione del parere preventivo della competente Commissione Consiliare o Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

Analoga procedura verrà applicata a quelle richieste di contributi e/o benefici a sostegno di progetti per la cui realizzazione non possa applicarsi per motivi strettamente temporali il procedimento previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 18 - PATROCINIO

Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dal Comune ad una iniziativa proposta e realizzata da terzi.

Il patrocinio viene concesso formalmente dal Sindaco sulla base delle tipologie definite per ogni singolo ambito di intervento nel documento allegato al presente regolamento.

In casi particolari, sia per la natura che per la rilevanza dell'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio, il Sindaco può chiedere un preventivo parere alla Giunta Comunale.

Il patrocinio non comporta la concessione di un contributo finanziario o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.

Con le concessioni del patrocinio, qualora richieste, possono essere accordate le agevolazioni tariffarie o di imposte previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale in materie afferenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario dell'anno 2009.

3. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 07/08/1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina l'erogazione da parte del Comune di Russi di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di terzi.

AREE DI INTERVENTO E TIPOLOGIA DI ATTIVITA' PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE DI RUSSI

Il patrocinio può essere concesso a iniziative culturali e scientifiche, ad attività connesse all'educazione ed istruzione, ad attività di promozione sportiva e ricreativa, ad attività di valorizzazione del tessuto economico, ad attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio, ad attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali, ad attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari, ad attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità, ad attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

La tipologia delle aree di intervento sopra citate, sono le seguenti:

A. Attività culturali e scientifiche:

- *Attività ed iniziative di tipo culturale ed educativo che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;*
- *Attività ed iniziative teatrali, cinematografiche, di immagine, musicali ed espositive, che si svolgono nell'ambito del territorio comunale;*
- *Attività ed iniziative di convegni, mostre, rassegne, esposizioni e concerti aventi finalità culturali ed artistiche di rilevante interesse per la comunità locale;*
- *Attività ed iniziative relative alla diffusione, documentazione e produzione della cultura del territorio;*
- *Attività ed iniziative di valorizzazione di opere d'arte, emergenze monumentali e storiche, tradizioni storiche che costituiscono il patrimonio della comunità locale;*
- *Attività ed iniziative di promozione e di scambio di conoscenze culturali ed educative fra la comunità locale ed altre comunità in ambito nazionale ed internazionale.*

B. Attività connesse all'educazione ed istruzione:

- *Attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento, di alternanza scuola-lavoro, nonché ad attività connesse all'integrazione con la formazione professionale;*
- *Attività ed iniziative per la realizzazione di convegni e stage, e più in generale momenti assembleari per lo sviluppo e la crescita della qualità nello studio.*

C. Attività di promozione sportiva e ricreativa:

- *Attività ed iniziative sportivo-amatoriali e di attività fisico-motorie e ricreative e del tempo libero;*
- *Attività ed iniziative di formazione educativa e sportiva dei giovani;*
- *Attività competitive della pratica dello sport dilettantistico;*
- *Attività a sostegno dell'associazionismo dello sport dilettantistico;*
- *Attività ed iniziative sportive riservate a portatori di handicap;*
- *Attività ed iniziative di formazione sportiva di operatori, dirigenti e tecnici;*

- *Attività ed iniziative sportive professionistiche quando le stesse possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, al prestigio ed all'immagine della comunità locale.*

D. Attività di valorizzazione del tessuto economico:

- *Attività ed iniziative relative all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni e rassegne che hanno come finalità la promozione dei prodotti e delle produzioni tipiche locali dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria;*
- *Attività ed iniziative di scambio e conoscenza delle attività economiche e delle imprese che operano nell'ambito del territorio locale e quelle di altre imprese in ambito nazionale o internazionale.*

E. Attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio:

- *Attività ed iniziative di tipo culturale o sportivo che siano in grado di aumentare il flusso turistico, o di valorizzare l'offerta turistica del territorio;*
- *Attività ed iniziative di animazione tese a migliorare la qualità del soggiorno dei turisti nel territorio;*
- *Attività ed iniziative economiche che si svolgono nell'ambito del territorio aventi come finalità l'incremento dei flussi turistici;*
- *Attività ed iniziative volte a regolamentare e gestire in forma corretta i flussi di turismo organizzato diretti verso il territorio.*

F. Attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali:

- *Attività ed iniziative che promuovano nei cittadini la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;*
- *Attività ed iniziative di documentazione ed informazione in merito alle risorse naturali ed alla protezione, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali.*

G. Attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico:

- *Attività ed iniziative di studio;*
- *Attività ed iniziative ricreative di intrattenimento, di socializzazione rivolte ai cittadini.*

H. Attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari:

- *Attività ed iniziative rivolte all'integrazione interculturale.*

I. Attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità:

- *Attività ed iniziative a sostegno delle pari opportunità e valorizzazione della differenza di genere.*

L. Attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile:

- *Attività ed iniziative proposte da giovani e loro associazioni;*
- *Attività ed iniziative di sostegno a centri di aggregazione.*